

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID 19

Con il presente documento si ritiene opportuno fornire le indicazioni relative alle procedure di gestione dei lavoratori risultati positivi al COVID 19 e di eventuali contatti stretti (che risultino tali per contatti intervenuti all'interno o all'esterno dell'Istituto) con l'obiettivo di giungere a una gestione quanto più rapida ed efficace dei casi di positività e di contatti stretti segnalati.

Caso di personale risultato positivo al COVID 19 mediante tampone antigenico/molecolare

Nel caso di personale risultato positivo al virus COVID 19 mediante tampone antigenico/molecolare, l'interessato dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, all'indirizzo email ufficiopersonale@Inf.infn.it:

- 1) l'attestazione di tale positività
- 2) Il certificato medico telematico del MMG (medico di medicina generale) oppure, in alternativa, il suo numero di protocollo

In assenza del MMG il certificato telematico di malattia potrà essere emesso anche da altro medico del SSN (es: Guardia Medica).

L'attivazione della ASL di competenza per i necessari adempimenti è compito dello stesso MMG.

L'interessato dovrà comunicare al proprio Responsabile Diretto, al Direttore LNF e all'Ufficio del Personale, l'elenco dei dipendenti INFN e di eventuali dipendenti di altre ditte operanti in INFN che possano essere riconducibili a "contatti stretti" (così come di seguito definiti) per il seguito di competenza.

L'interessato è pregato di fornire quanti più dettagli possibili circa eventuali contatti stretti con positivi o situazioni a rischio avute all'esterno dell'Istituto, la data di eventuale comparsa di sintomi, la data di esecuzione del tampone, ecc., al fine di poter limitare nel tempo la mappatura dei contatti stretti.

L'interessato sarà posto in malattia ma tale assenza non darà origine ad alcuna decurtazione dallo stipendio, in quanto equiparata al ricovero ospedaliero da esplicite disposizioni normative.

Sarà cura dei Responsabili Diretti avvertire i "contatti stretti" individuati, il Direttore LNF e l'Ufficio del Personale per i provvedimenti amministrativi.

Al Direttore LNF dovrà essere comunicato l'edificio e le stanze frequentate dalle persone coinvolte per le opportune attività di sanificazione.

Il Direttore LNF provvederà a inviare una specifica comunicazione a tutto il personale per opportuna informazione, omettendo tutti i dati sensibili a individuare l'interessato.

Provvedimenti a carico dell'interessato

L'interessato, se asintomatico, viene posto in isolamento dal MMG e rimane assente per almeno dieci giorni dalla comparsa della positività.

Potrà rientrare al lavoro esibendo un tampone molecolare negativo eseguito al termine dell'isolamento e un certificato di termine dell'isolamento prodotto dalla ASL di competenza o dal MMG.

I lavoratori positivi sintomatici per i quali non è stato disposto il ricovero ospedaliero perché hanno manifestato sintomi meno gravi potranno tornare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno dieci

giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnati da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi e dal certificato del termine dell'isolamento prodotto dalla ASL di competenza o dal MMG.

Dopo isolamento i lavoratori positivi sintomatici o paucisintomatici negativizzati dovranno presentare la documentazione all'Ufficio del Personale e al Medico Competente per l'emissione del nullaosta al rientro al lavoro in sede.

I lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali si sia reso necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettueranno la visita medica dal Medico Competente alla ripresa del lavoro (art. 41, c.2 lett. e-ter del D. Lgs. 81/08 e s.m.i alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata ai sessanta giorni continuativi) al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. (Indicazioni operative Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRES-P).

Provvedimenti a carico di “contatti stretti” all'interno dell'Istituto

In attesa delle decisioni dei rispettivi MMG e/o dell'Autorità Sanitaria, i “contatti stretti” di colleghi risultati positivi vengono posti in modalità Lavoro Agile al 100%, dai rispettivi Responsabili dal momento dell'avvenuta notifica del caso. E' facoltà del Responsabile o del Direttore LNF valutare se estendere il provvedimento anche a personale non rientrante perfettamente nella definizione di contatto stretto ma che è stato a contatto con gli interessati.

Gli interessati dovranno informare il proprio MMG.

L'attivazione della ASL di competenza per i necessari adempimenti è compito dello stesso MMG. Quest'ultimo (o la stessa ASL) potrà disporre la durata della quarantena che sarà comunicata dall'interessato all'Ufficio del Personale e ai rispettivi Responsabili.

In caso di provvedimento di quarantena l'interessato sarà posto in malattia ma tale assenza non darà origine ad alcuna decurtazione dallo stipendio, in quanto equiparata al ricovero ospedaliero da esplicite disposizioni normative.

Al termine della quarantena gli interessati dovranno esibire all'Ufficio del Personale e al Medico Competente certificazione del MMG attestante il termine, le modalità e i tempi di esecuzione della quarantena domiciliare, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020.

Azioni in caso di contagi all'interno dell'Istituto

Nel caso in cui si verificasse la comprovata esistenza di casi di trasmissione all'interno dell'Istituto, sarà cura del Direttore LNF trasmettere opportuna informativa al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

Caso di contatti stretti con positivi all'esterno dell'Istituto

Nel caso di personale INFN al quale sia stato segnalato (o dalla ASL, o dall'interessato o tramite la app IMMUNI) il contatto stretto con un positivo al COVID 19, o in caso di accertata positività di familiare convivente, sarà cura degli interessati fare immediata comunicazione al proprio Responsabile, al Direttore LNF, all'Ufficio del Personale e al proprio MMG.

In attesa della decisione del MMG e/o dell’Autorità Sanitaria, tali “contatti stretti” vengono posti in modalità Lavoro Agile al 100%, dai rispettivi Responsabili dal momento dell’avvenuta notifica del caso.

Qualora l’Autorità Sanitaria o il MMG emettano provvedimento di quarantena l’interessato sarà posto in malattia ma tale assenza non darà origine ad alcuna decurtazione dallo stipendio, in quanto equiparata al ricovero ospedaliero da esplicite disposizioni normative.

Al termine della quarantena gli interessati dovranno esibire all’Ufficio del Personale e al Medico Competente certificazione del MMG attestante il termine, le modalità e i tempi di esecuzione della quarantena domiciliare, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020.

Definizione di contatto stretto

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID- 19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020).

Il contatto stretto (di un caso possibile o confermato, così come indicato nella circolare 0018584-29/05/2020- DGPRES-DGPRES-P Min. Sal.) viene definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti (in via cautelativa si considera “contatto stretto” questa fattispecie a prescindere dal fatto che si sia indossata o meno una mascherina);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; (in via cautelativa si considera “contatto stretto” questa fattispecie a prescindere dal fatto che si sia indossata o meno una mascherina);
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.